SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

SNALS SEGRETERIA PROVINCIALE PIACENZA

Via Stradone Farnese, n.22
29121 – Piacenza
info@snalspiacenza.it
www.snalspiacenza.it
3396485351 - 0523349871

NOTIZIARI N.7

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, di ritorno al tempo pieno

Normativa di riferimento	• O.M. 22 luglio 1997, n. 446; • O.M. 13 febbraio 1998, n. 55; • Artt. 39 e 58 CCNL 29 novembre 2007; • D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61; • Legge 6 agosto 2008, n. 133; • Circolare Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9.
Chi può essere interessato	Docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Personale ATA a tempo indeterminato con esclusione dei Dsga.
La data di scadenza	***La scadenza è fissata al 15 marzo di ogni anno***
A chi va presentata la domanda	La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Durata minima del part-time	Per almeno due anni non può essere chiesto il ritorno a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici. Al termine dei due anni non va presentata alcuna domanda di proroga del part-time; la domanda si presenta soltanto se si intende rientrare a tempo pieno.
Part-time e incompatibilità	Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quello a tempo pieno può svolgere: • attività libero-professionale; • attività di lavoro subordinato, *ma non con altra amministrazione pubblica (art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662);* • attività di lavoro autonomo. Lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
Le articolazioni del part-time	Il tempo parziale può essere realizzato: a. con articolazione della prestazione del servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
Scuola dell'infanzia	Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere uno solo dei due insegnanti può essere a part-time.
Scuola primaria	L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 28 del CCNL (totale ore 11+1).Non è consentito

	l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado	La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe, in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.
Insegnanti di sostegno	L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
L'orario di servizio	La durata della prestazione lavorativa per i docenti è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Con la C.M. n. 62 del 19.2.1998 si raccomanda l'opportunità di contenere in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale. Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 si raccomanda di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato.
Le attività funzionali all'insegnamento dovute per intero	Adempimenti individuali dovuti per intero dal personale docente: • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie; • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le attività funzionali all'insegnamento dovute in proporzione all'orario	• Tutte le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste dall'art. 29, comma 3, del CCNL sia alla lettera a) che alla lettera b) sono dovute in proporzione all'orario effettuato: • partecipazione al collegio dei docenti; • attività di programmazione e verifica iniziale e finale; • informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.
Limitazioni per il personale a part-time *artt. 39 e 58 CCNL 29.11.2007*	Il personale docente è escluso dalle ***attività aggiuntive di insegnamento*** aventi carattere continuativo. Il personale ATA è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
Esami di Stato	I docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno. Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente e/o commissario esterno.Qualora vengano nominati, ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Part-time e ferie	I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.